



COMUNE DI GIARRE

AREA III - SERVIZI TECNICI

<u>Servizio Protezione Civile</u> Tel n. 095 9702166 - fax n. 095 7797843 servizio.protezionecivile@comune.giarre.ct.it

ORDINANZA N. 26 DEL 1 8 MAG. 2015

OGGETTO: "PREVENZIONI INCENDI ANNO 2015"

IL SINDACO

 VISTA la legislazione Nazionale (L. 225/92, D.L. 112798) e Regionale (L.R. 14/1998) in materia di protezione civile che individua il Sindaco quale autorità massima di protezione civile nell'ambito della pianificazione d'emergenza comunale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che fra le attività di Protezione Civile comprende la lotta

agli incendi boschivi;

 VISTA la Legge Regionale 31 agosto 1998 n.14 che dispone le norme in materia di protezione civile;

VISTO il D.Lgs. n.112 /98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che dispone:

- all'art. 33 l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone; - all'art. 42 "Ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza.;

VISTA la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";

- VISTA la Legge Regionale. 14 Aprile 2006 n. 14 di modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A.
- VISTA l'O.P.C.M. n° 3606 del 28 Agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione" che all'art. 1 comma 5, detta norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'esportazione dei residui colturali.
- VISTA la Circolare Regione Sicilia Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto: "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile Impiego del Volontariato Indirizzi Regionali art. 108 D.lgs n. 112/98";

 VISTO il Piano Regionale per la difesa della vegetazione dagli incendi, trasmesso con nota prot. n. 1062 del 13/09/2007, pervenuto a questa IV Area il 21/01/2008 prot. 380;

- VISTO il Regolamento Comunale sui fuochi controllati nelle attività agricole (redatto ai sensi dell'art. 40 L.R. n. 16 dell'11/04/1996 – Approvato con Delibera C.C. n. 9 del 10/01/2008);
- VISTE le note della Prefettura di Catania inerenti la Prevenzione incendi boschivi e d'interfaccia;
- VISTO il progetto operativo "il Guardaboschi" della Regione Siciliana Assessorato Agricoltura e Foresta, pervenuto con nota prot. n. 4897 del 24.02.2005;

- VISTO il Decreto Legge n.91 del 24/06/2014, art. 14, comma 8, lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006 per precisare che "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.

 Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».
- VISTA la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 dello 03/12/2010 dove l'art. 13, in variazione all'art. 185 del D.L.vo n. 152/06.
- VISTO l'art. 29 del Codice della Strada;
- VISTE le ulteriori Leggi Nazionali e Regionali in materia;
- VISTI gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;
- VISTO l'art. 97 comma 4 del regolamento Edilizio allegato al P.R.G. vigente.
- RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 80 del 31.05.2013, con la quale, ordina a tutti i cittadini di provvedere a ripulire terreni incolti al fine di evitare l'insorgere di incendi.
- CONSIDERATO che la su menzionata Ordinanza deve essere rinnovata ogni anno;
- CONSIDERATO che ogni anno viene aggiornato il catasto delle aree percorse da fuoco inserendo gli opportuni vincoli di inedificabilità temporale nelle aree rilevate;
- CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;
- RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al
 pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o
 strumento di propagazione del fuoco;
- RITENUTO di doversi adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- VISTA e RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 68 del 02/09/2014, "gestione controllata delle combustioni sul luogo di produzione dei residui vegetali";

INVITA

I Cittadini, in caso di avvistamento incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: Corpo Forestale Reg. Siciliana Tel. 1515 – Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115 – Comando Polizia Municipale Tel. 095 - 963259.

DISPONE

In prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre c.a., è fatto divieto:

- di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;
- di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;
- di usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d'incendio del fuoco;

ORDINA

ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del Territorio Comunale, di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge. Gli Enti Pubblici proprietari di strade si dovranno fare carico della pulizia entro il termine suddetto. In particolare occorre:

- Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- Provvedere alla rimozione di erbacce, rami secchi e quant'altro costituisce materiale infiammabile in un raggio di almeno 10 m da serbatoi di G.P.L. e da altri contenitori di carburante;

 Realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a 10 m. lungo i confini con strade sentieri ed edifici:

I soggetti obbligati agli adempimenti di cui sopra, che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato del 15 giugno p.v., sono tenuti a darne comunicazione al comando di polizia Municipale nei successivi 15 giorni dal termine indicato.

Tali adempimenti devono essere rispettati dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2015.

Trascorso infruttuosamente il termine del 15 giugno 2015, il semplice accertamento dell'inadempienza da parte della Polizia Municipale, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'applicazione delle Sanzioni di cui appresso:

- In caso di mancata comunicazione entro il termine assegnato, sanzione amministrativa pecuniaria di
 € 50,00, in conformità all'art. 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (doppio del minimo della
 somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento,
 fermo restando, l'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove
 sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- In caso di mancata rimozione di siepi e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade o che nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono, comunque, la leggibilità sulle strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 155,00 ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada, così aggiornata in applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi a persone, animali e/o a beni mobili ed immobili, per l'inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunziati ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. In ogni caso, chiunque cagiona un incendio, ha commesso un reato di natura penale ed amministrativa, contro la pubblica incolumità, nonché ha causato un danno al patrimonio vegetale e pertanto, È PUNITO, ai sensi dell'art. 423 bis del Codice Penale, della L. n. 353 del 21.11.2000, della legge forestale, R.D. n. 3267/1923 e del suo regolamento, R.D. n. 1126/1926 e del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 773/1931.

Gli Ufficiali e gli Agenti di pubblica sicurezza, gli agenti di polizia Giudiziaria, le Stazioni Carabinieri, il Distaccamento Forestale di Giarre competente per territorio, e il locale comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente.

Il Comando di Polizia Municipale, in particolare, è incaricato di provvedere alla convalida degli accertamenti all'uopo effettuati dagli uffici competenti o d'iniziativa o conseguenti alle segnalazioni di privati cittadini, nonché all'applicazione delle relative Sanzioni e procedure connesse, entro i termini previste dall'art. 14 della legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti descritti sopra.

La presente ordinanza sostituisce integralmente L'Ordinanza Sindacale n. 39 del 19/05/2014, ed è immediatamente esecutiva ed ha validità fino al 15 ottobre 2015, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di particolari condizioni meteorologiche.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

AVVISA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune e mediante affissione di manifesti nel territorio comunale.

La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Catania - al Comando Carabinieri di Giarre - ai Vigili del Fuoco distaccamento di Riposto - al Corpo Forestale di Giarre - alla Provincia Regionale di Catania - Dipartimento Regionale di Protezione Civile di Sant'Agata li Battiati - al Comando di Polizia Municipale di Giarre - Ai Comuni: di Riposto, Mascali, Sant'Alfio, Milo, Santa Venerina, Acireale.

Dalla Residenza Municipale, li 1 8 MAG 2015

